

VADEMECUM

ESAME CONCLUSIVO DEL

PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

a.s. 2022-2023

Riferimenti normativi



- Legge n. 107 del 13 luglio 2015
- D.L 62 del 13/04/2017

- D. M. 741 del 3/10/2017
- D.M. 742 del 3/10/2017
- Disposizioni per l'anno scolastico 2022/2023

AMMISSIONE



In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei sequenti requisiti:



- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado(fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica);
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'ESAME: le prove scritte



L'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione è costituito da tre prove scritte e da un colloquio, precisamente:

- a) una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- o b) una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

o c) Prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle due lingue studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prima prova



• La <u>prova scritta di italiano</u> (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

- 1. testo narrativo o descrittivo
- 2. testo argomentativo
- 3. comprensione e sintesi di un testo.



La seconda prova

• La <u>prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche</u> (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- 1. problemi articolati su una o più richieste
- 2. quesiti a risposta aperta.

La terza prova



La <u>prova scritta di lingue straniere</u> (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

- 1. questionario di comprensione di un testo
- 2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- 3. elaborazione di un dialogo
- 4. lettera o e-mail personale
- 5. sintesi di un testo.



IL COLLOQUIO

Il <u>colloquio</u> (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

LA VALUTAZIONE



La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017 (Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio).

Media aritmetica di:

- voto di ammissione
- media fra le prove scritte e il colloquio:

Arrotondamento: 0,5 woto superiore

• esempio: 7,5 → 8 7,4 → 7

Eventuale **LODE** in caso di voto 10, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

• L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per gli studenti privatisti non è prevista la certificazione delle competenze.



GRAZIE!